

ORDINE DEL GIORNO n. 242

Il Consiglio regionale

*premess*o che la materia delle fasce di rispetto cimiteriali è disciplinata dall'articolo 338 del T.U. leggi sanitarie, di cui al regio decreto numero 1265 del 1934, secondo il quale i cimiteri devono essere collocati ad almeno 200 metri dai centri abitati e sussiste un vincolo di inedificabilità a meno di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale;

appreso che la legge regionale n. 56 del 1977, all'articolo 27 conferma il divieto di collocare i cimiteri a meno di 200 metri dai centri abitati e di edificare all'interno della fascia di rispetto di 200 metri, fatte salve le seguenti eccezioni:

- possibilità di costruire nuovi cimiteri o di ampliare quelli esistenti entro la fascia di rispetto di 200 metri dai centri abitati ma non oltre i 50 metri, con deliberazione del Consiglio Comunale e approvazione dell'ASL, qualora non sia possibile provvedere altrimenti e l'impianto cimiteriale sia separato dai centri abitati da strade, fiumi, o comunque dislivelli rilevanti;
- possibilità di prevedere opere pubbliche o interventi urbanistici di interesse pubblico all'interno delle fasce di rispetto approvate con deliberazione del Consiglio Comunale e parere favorevole dell'ASL;
- all'interno delle fasce di rispetto possono essere realizzate opere pubbliche quali giardini, attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale, mentre gli edifici esistenti possono essere ampliati per una percentuale non superiore al 10% della superficie e possono essere attuati gli interventi di cui all'articolo 13 comma 3 lett. a) b) c) d) (manutenzione, ristrutturazione, restauro);

osservato che la sentenza della Corte di Cassazione n. 8626 del 2009 pone un'eccezione al divieto generale di edificazione all'interno delle fasce di rispetto. Tali eccezioni devono comprendere solo interventi urbanistici di interesse pubblico almeno di pari rilevanza rispetto all'interesse pubblico che le fasce stesse intendono tutelare, ossia la sacralità dei luoghi di inumazione e la cintura sanitaria intorno a luoghi;

dato atto che la citata sentenza della Corte di Cassazione conferma quanto stabilito dall'articolo 338 del T.U. leggi sanitarie, regio decreto numero 1265 del 1934 e delle successive modifiche apportate dall'articolo 28 della legge n. 166 del 2002, per cui gli impianti cimiteriali vanno collocati ad almeno 200 metri dai centri abitati e non si può edificare a meno di 200 metri dal perimetro dei cimiteri.

tali disposizioni ammettono 2 deroghe:

- il Consiglio Comunale può approvare con deliberazione e previo parere favorevole dell'ASL, la costruzione di nuovi cimiteri o ampliare quelli esistenti, ad una distanza inferiore ai metri 200 dai centri abitati, non oltre il limite di metri 50, qualora non sia

possibile provvedere altrimenti e quando l'impianto cimiteriale è separato dal centro abitato da strade, fiumi o dislivelli rilevanti;

- il Consiglio comunale può approvare con deliberazione e previo parere favorevole dell'ASL, l'esecuzione di un'opera pubblica all'interno delle fasce di rispetto qualora non vi siano controindicazioni di carattere igienico sanitario;

appreso, infine, che la sentenza sopra citata afferma, in relazione all'articolo 28 della legge n. 166 del 2002, l'infondatezza di qualsivoglia presunta deroga del suddetto articolo all'edilizia privata all'interno della fascia di rispetto, sia pure approvata con deliberazione del Consiglio Comunale. Si afferma inoltre che tali fasce di rispetto sono vincoli urbanistici posti con legge dello Stato e operanti indipendentemente dagli strumenti urbanistici;

ritenuto che nei piccoli comuni, soprattutto in riferimento alle località montane, gli impianti cimiteriali sono posti in luoghi prospicienti ai centri abitati, o comunque ad una distanza inferiore ai 200 metri previsti ex lege come fascia di rispetto; tali comuni, per la loro particolare conformazione orografica nonché per la loro disposizione urbanistica, risultano essere notevolmente penalizzati dal rigore normativo imposto dai riferimenti legislativi sopra citati (fascia di rispetto di 200 metri), che si adattano maggiormente alla normazione di centri abitati di maggior spessore demografico e collocati in località pianeggianti e collinari

impegna la Giunta regionale e il Consiglio regionale

ad attivarsi presso il Governo centrale onde addivenire alla modifica dell'articolo 338 del T.U. regio decreto 1265 del 1934, per ridurre la fascia di rispetto da metri 200 a metri 50 nei comuni siti in località montane e nei comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000, demandando tali disposizioni a regolamento regionale e parere positivo delle ASL territorialmente competenti.

-----oOo-----

*Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare
del 5 maggio 2020*